

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I
Art. 7-bis

Territorialità - Cessioni di beni[\(1\)](#) [\(5\)](#) Testo
risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 8](#)*, comma 2, lettera c), L.*
15 dicembre 2011, n. 217

Versione: 2
Modificativo: 8, comma 2, lettera c), L. 15 dicembre 2011, n. 217

Entrata in vigore:
17 marzo 2012

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità[\(3\)](#), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.

3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:[\(4\)](#)

a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;[\(2\)](#)

b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

Note:

- (1) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).
- (2) Lettera così modificata dall'[art. 8, comma 2, lett. c\), n. 2\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- (3) A norma dell'[art. 8, comma 2, lett. o\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#), i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".
- (4) Alinea così modificato dall'[art. 8, comma 2, lett. c\), n. 1\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 8, comma 5, L. 15 dicembre 2011, n. 217](#).
- (5) Riguardo alla territorialità delle operazioni intracomunitarie, vedasi quanto disposto dall'[art. 40](#), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'[art. 2](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.